

Premessa

Questa nuova edizione è stata resa necessaria dalla riforma Cartabia e dalle ancor più recenti novelle introdotte dalla riforma Nordio. La riforma Cartabia ha subito giudizi contrastanti posto che alcuni hanno rilevato che finalmente il legislatore si è preoccupato in modo significativo di attuare la speditezza del processo dando applicazione all'art. 111 comma 2° Cost., per cui la legge deve assicurare la ragionevole durata del processo. Secondo altri, invece, tale riforma è suscettibile di molte critiche e addirittura in alcune delle sue norme più significative suscita dubbi di legittimità costituzionale.

Il codice vigente che, prevedendo il contraddittorio nel momento di formazione della prova ha determinato con la cross examination una durata maggiore della fase dibattimentale, ha cercato di realizzare la speditezza processuale con i riti alternativi del dibattimento e l'udienza preliminare, che avrebbero dovuto evitare molti dibattimenti e consentire, in tal modo, ai processi il cui iter comprendeva il giudizio di appello e il giudizio di cassazione una durata ragionevole. Così non è stato anche se i riti alternativi, in particolare il patteggiamento, hanno avuto una notevole attuazione. Il che, peraltro, ha provocato una vanificazione del principio di legalità nella applicazione della pena. Infatti, la giurisprudenza, partendo dalla premessa che il patteggiamento non comporta accertamento di responsabilità (il che contrasta con la presunzione di innocenza) ha consentito che venissero applicate pene contrastanti con i parametri dell'art. 133 c.p. e che venissero concesse attenuanti non esistenti. Ciò in violazione dell'art. 444 comma 2°, il quale stabilisce che il giudice applica la pena patteggiata se la stessa risulta congrua (cioè conforme ai parametri dell'art. 133 c. p.) e sia corretta l'applicazione delle circostanze attenuanti. Inoltre, tale prassi contrasta con il principio su cui si fonda, secondo la Corte di cassazione e la Corte costituzionale il processo penale. Infatti, la Corte di cassazione e la Corte costitu-

zionale, usando la stessa locuzione, asseriscono che fine primario e ineludibile del processo penale è la ricerca della verità storica. Orbene, questa verità storica riguarda i fatti oggetto di prova, che secondo l'art. 187 c.p.p. comprendono anche quelli relativi alla determinazione della pena e, quindi, quelli da cui risulta la corretta applicazione dell'art. 133 c.p. e l'esistenza delle circostanze attenuanti. Questa riforma la cui preoccupazione principale è la speditezza del processo, sempreché di tale finalità sia consentita la realizzazione fornendo strutture e personale adeguato, dovrebbe evitare la suddetta anomala applicazione del patteggiamento.

La riforma in parola presenta luci ed ombre. Indubbiamente apprezzabile è la digitalizzazione del processo penale, posto che si è introdotto il concetto di atto processuale penale scritto in formato informatico nonché una maggiore rapidità di notificazione degli atti processuali, dal momento che le notificazioni debbono essere eseguite con modalità telematiche.

Peraltro, alcune norme della riforma Cartabia contrastano con la finalità della speditezza processuale. Ci riferiamo all'introduzione dell'udienza di comparizione predibattimentale per il procedimento con citazione diretta (ampliato a numerose altre ipotesi di reato), che comporta un appesantimento organizzativo imponendo la creazione di una nuova udienza predibattimentale, prima non prevista, davanti a un giudice diverso da quello davanti al quale si celebrerà l'eventuale giudizio dibattimentale. Certamente, poi, non agevola la ragionevole durata del processo la possibilità di ricorrere per cassazione prevista dal comma 5° dell'art. 344 bis c.p.p. contro l'ordinanza che proroga i termini entro cui il giudice di appello o la Corte di cassazione debbono decidere. Va poi rilevato che, sia nel giudizio di appello che in quello di cassazione è stato privilegiato il rito camerale non partecipato, il che favorisce indubbiamente una maggiore celerità del processo ma si vanifica l'oralità della discussione considerata una inutile replica di quanto scritto nei motivi di impugnazione, il che, a mio avviso, è criticabile.

Va segnalato, infine, che il legislatore delegante, consapevole della complessità dell'intervento riformatore 'di sistema' delegato al Governo, ha sin da subito previsto che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislative attuativi (dunque entro due anni decorrenti dal 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della riforma Cartabia), il Governo potesse adottare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei principi e criteri direttivi della legge delega (art. 1, comma 4, legge 27 settembre 2021, n. 134). Ne è seguito il d.lgs. 19 mar-

zo 2024, n. 31 (c.d. 'Correttivo alla riforma Cartabia'). «Esso si compone di undici articoli. I primi dieci articoli introducono alcune modifiche alle disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2022 nel codice penale, nel codice di procedura penale e nelle leggi speciali, al fine di rendere gli istituti interessati maggiormente coerenti con i principi e i criteri di delega, anche attraverso un'opera di semplificazione di specifici meccanismi procedurali e processuali, nonché di risolvere problemi di coordinamento emersi in fase di prima applicazione della riforma. L'ultimo articolo concerne le disposizioni finanziarie» (così la Relazione illustrativa al d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 recante disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 150/2022). Delle limitate modifiche ed integrazioni recante nel citato d.lgs. n. 31/2024 si darà conto nell'ambito del presente aggiornamento.

La riforma Cartabia, come già ricordato, è stata seguita dalla riforma Nordio (contenuta nella legge 9 agosto 2024, n. 114) entrata in vigore il 25 agosto 2024 (fatte salve le disposizioni concernenti la composizione collegiale del giudice per l'applicazione della custodia cautelare in carcere per le quali è prevista una entrata in vigore differita di due anni). Si tratta di intervento riformatore di meno ampia portata rispetto alla precedente riforma Cartabia ma di assai significativo impatto sull'organizzazione degli uffici giudiziari (aspetto di cui si è mostrato, almeno in parte, consapevole il legislatore che ha, infatti, introdotto una entrata differita di due anni per le disposizioni che comportano maggiore sovraccarico sul lavoro degli uffici). La riforma Nordio, ha, tra l'altro, reintrodotto una importante limitazione all'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento sulla cui legittimità costituzionale possono formularsi alcune motivate riserve.

Rinnovo il mio ringraziamento al prof. Francesco Caprioli per la preziosa collaborazione prestata nella stesura delle precedenti edizioni ed esprimo, inoltre, la mia gratitudine all'avv. Paolo Somenzari, il quale con la sua collaborazione, altrettanto preziosa, ha reso possibile questa nuova edizione aggiornata.

Torino, 30 giugno 2024

G.L.

